



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE

Presidente

Interpretazione del
contratto – Rilievo
d'ufficio della
nullità contrattuale

ANTONIO PIETRO LAMORGESE

Consigliere

ROSARIO CAIAZZO

Consigliere

MASSIMO FALABELLA

Consigliere - Rel.

Ud. 22/9/2022 CC
Cron.

DANIELA VALENTINO

Consigliere

R.G.N. 16257/18

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso RG 16257/2018 proposto da:

Teleunit Ltd, rappresentata e difesa dall'avvocato
presso cui è domiciliata;

ricorrente

contro

Telecom Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati

, domiciliata

presso gli ultimi due;

controricorrente

avverso la sentenza n. 6097/2017 del Tribunale di Milano depositata il
giorno 30 maggio 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22 settembre 2022 dal Consigliere relatore dott.





Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA

1. — Teleunit s.r.l. ha convenuto in giudizio Telecom Italia s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni dipendenti da un abuso di posizione dominante. Ha lamentato che la convenuta avesse posto in atto una complessiva strategia escludente nel settore della telefonia, consistente nel trattenimento, senza valida giustificazione, degli importi ad essa dovuti in relazione ai servizi di numerazioni non geografiche (NNG) in mancanza di evidenza documentabile, oltre che della somma di circa tre milioni di euro per il servizio di televoto 0878, in relazione a frodi asseritamente perpetrate dai centri servizi (e cioè dei gestori che elaboravano i contenuti a sovrapprezzo veicolati sulle numerazioni non geografiche).

Nel costituirsi in giudizio Telecom ha tra l'altro eccepito che in data 3 marzo 2008 le due società avevano sottoscritto un accordo transattivo a definizione del pregresso contenzioso, disciplinando con un nuovo contratto i rapporti inerenti il traffico su NNG di Teleunit, con decorrenza retroattiva dal 1 novembre 2007.

Con sentenza del 30 maggio 2017 il Tribunale di Milano ha respinto le domande proposte conferendo rilievo dirimente alla richiamata transazione, attraverso cui era stata operata, a suo avviso, l'integrale rinuncia ai diritti azionati. Ha osservato che la transazione in questione contemplava che le parti rinunciassero «a tutte indistintamente le reciproche pretese presenti e future, le azioni, i diritti e le ragioni, dedotte e non, relative, connesse e consequenziali ai fatti da cui hanno tratto origine il contenzioso ordinario e il contenzioso antitrust» disponendo che, a seguito della sottoscrizione dell'accordo, le parti non avessero «altro a pretendere, ciascuna dall'altra, ad alcun titolo, azione o ragione in relazione ai rapporti dai quali hanno tratto origine» le varie controversie tra loro insorte, dandosi reciprocamente





atto «di avere definito, fatta eccezione per quanto convenuto al successivo articolo 5, ogni e qualsiasi altra pendenza tra le stesse insorta o che potrebbe insorgere per i fatti da cui hanno tratto origine» i contenziosi in essere. Il Giudice di primo grado ha poi spiegato che l'esclusione contemplata nella clausola di cui all'art. 5 del contratto transattivo concerneva non già il profilo risarcitorio, quanto il pagamento sospeso da Telecom connesso al traffico su NNG di Teleunit: tema, questo, oggetto di denuncia alla competente autorità giudiziaria per la sua sospetta natura fraudolenta; a tale riguardo— ha chiarito il Tribunale — le parti si erano impegnate ad uniformarsi agli accertamenti contenuti nei provvedimenti dell'Autorità garante per le comunicazioni «resi all'esito dei procedimenti già pendenti, ovvero agli esiti definitivi dei procedimenti penali scaturiti dalle denunce di Telecom». Ha rilevato, in conseguenza, che «il tema oggetto di tale specifica negoziazione era strettamente ancorato a crediti contrattuali, laddove il tema dei pretesi crediti risarcitori per violazioni della normativa antitrust risultava assorbito nella più generale previsione dell'art. 2.1». Lo stesso Tribunale ha aggiunto che una conferma in tal senso poteva desumersi dall'art. 5.7, ultimo capoverso, della convenzione transattiva («le parti rinunciano sin d'ora integralmente e definitivamente a far reciprocamente valere l'una nei confronti dell'altra ogni statuizione, diretta ovvero anche soltanto incidentale, eventualmente contenuta nell'emananda delibera con cui l'AGCom definirà il contenzioso AGCom»): viene esposto, nella sentenza, che in forza di tali pattuizioni le parti vollero escludere ogni possibile valenza di quest'ultima pronuncia sul fronte extracontrattuale, consapevoli del fatto che l'Autorità garante avrebbe potuto esprimere apprezzamenti sulle condotte di Telecom anche su tale versante, «avvertendo quindi l'esigenza di sterilizzarne ogni possibile valore, spendibile in altra sede, poiché il tema era espressamente e totalmente coperto dall'intesa conciliativa».





Il Tribunale ha poi osservato che quanto dedotto dall'attrice con riferimento all'abuso di dipendenza economica, basato su richiamo delle disposizioni della l. n. 192 del 1998, integrava un tema diverso e alternativo rispetto a quello introdotto; ha inoltre osservato che le difese svolte sfociavano in richieste tali da determinare un palese allargamento del *petitum*, posto che miravano «ad intaccare la validità e l'efficacia della transazione del 3 marzo 2008, con domande nuove e del tutto inedite rispetto all'oggetto del giudizio così come definito dopo la decorrenza del termine previsto dall'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.».

2. — Detta pronuncia è stata fatta oggetto di impugnazione, ma la Corte di appello di Milano, con ordinanza del 27 marzo 2018 ha dichiarato inammissibile il gravame a norma dell'art. 348 *bis* c.p.c..

3. — Contro la sentenza di primo grado ricorre ora per cassazione Teleunit Ltd, che si qualifica «continuazione della società Teleunit s.r.l.». L'impugnazione si fonda su due motivi. Resiste con controricorso Telecom Italia. Sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c., che avrebbero dovuto spendersi per l'interpretazione della transazione del 3 marzo 2008. Sostiene l'istante che l'interpretazione di tale atto si porrebbe in violazione delle richiamate regole interpretative.

Il mezzo di censura è inammissibile.

Esso si concreta in una non consentita revisione del giudizio di fatto rimesso al giudice del merito. Il sindacato di legittimità non può difatti investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465), né le censure vertenti sull'interpretazione del negozio possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica





astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni: sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 27 giugno 2018, n. 16987; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319). Proprio perché l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461): a tal fine, l'estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un'astratta enunciazione di principio.

L'articolazione del motivo non soddisfa detta condizione.

Così, ad esempio, non vale opporre complesse argomentazioni attraverso cui è lamentata, in sintesi, la non persuasività del risultato interpretativo cui è pervenuto il Giudice del merito (cfr. pagg. 41 ss. del ricorso).

Ancora, non appare soddisfacente il richiamo al «contegno delle parti successivo alla sottoscrizione» (pag. 41 del ricorso): contegno che nella fattispecie è oltretutto impropriamente individuato nella decisione di Teleunit di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti (infatti, il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui





attribuisce rilievo ermeneutico il secondo comma dell'art. 1362 c.c., è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall'iniziativa unilaterale di una di esse, corrispondente ai suoi personali disegni: per tutte, Cass. 189 luglio 2012, n. 12535); vale la pena di sottolineare, oltretutto, come il Tribunale non si sia sottratto alla regola ermeneutica che impone di apprezzare il comportamento complessivo delle parti: lo ha fatto valorizzando la «nuova negoziazione sulle numerazioni 899 con decorrenza (retroattiva) dal 1 novembre 2007, in una prospettiva condivisa di rilancio dei rapporti commerciali, ritenuta incompatibile con il rischio di una riedizione di un contenzioso già emerso tra le parti e ancorato a fatti già noti» (cfr. sentenza, pag. 13).

Né risulta concludente la censura basata sul criterio della «lettura complessiva delle clausole negoziali», evocato unitamente a quello del contegno complessivo dei contraenti (pag. cit. del ricorso): infatti, il Tribunale ha operato il coordinamento delle clausole di cui agli artt. 2 e 5 del contratto di transazione: le stesse che la società istante assume dovessero essere fatte oggetto del criterio interpretativo fissato dall'art. 1363 c.c.. Ciò che marca la distanza del ricorso dalla pronuncia impugnata è il significato che l'uno e l'altra annettono alle disposizioni pattizie prese in esame: è noto, tuttavia, che l'interpretazione dei contenuti negoziali da parte della sentenza non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni: sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 27 giugno 2018, n. 16987; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319).

2. — Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 4, e 101, comma 2, c.p.c. in punto di tardività della domanda di abuso di dipendenza economica. Sostiene la ricorrente





che l'eccezione abuso integrava una nullità speciale di protezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. In conseguenza, il Tribunale avrebbe avuto l'obbligo di rilevare la nullità parziale durante tutto il corso del giudizio, fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Anche tale motivo è inammissibile.

Teleunit ebbe a far valere, in comparsa conclusionale, la nullità della transazione per abuso di dipendenza economica.

Ora, ha indubbiamente errato il Tribunale nel ritenere che la questione sfuggisse al *thema decidendum* per il sol fatto che la questione fu proposta tardivamente. Va sul punto evocato il risalente insegnamento di questa Corte per cui gli scritti difensivi successivi alla precisazione delle conclusioni hanno, per certo, soltanto la funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove, che costituiscano ampliamento del *thema decidendum*, onde il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo: sempre che, però, non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. 24 aprile 1975, n. 1605). E' indubbio, in conseguenza, che allorché venga in discorso una nullità rilevabile d'ufficio, non operino i termini che regolano l'attività assertiva (e quindi, segnatamente, quello di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.c., richiamato dal Tribunale nella pronuncia impugnata) e che, in conseguenza, il giudice possa occuparsi della questione anche se la stessa risulti veicolata da un'eccezione svolta in comparsa conclusionale (così, con riguardo al tema della nullità delle clausole usurarie o anatocistiche: Cass. 28 ottobre 2005, n. 21080; Cass. 9 gennaio 2013, n. 350).

Quel che conta, in tale situazione, è che la nullità emerga *ex actis* (per tutte: Cass. 13 giugno 2007, n. 13846), «*non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto, al fine di stabilire se essa sussiste o meno*» (così Cass. 14 febbraio 1980, n. 1062 e Cass. 23 aprile 1981, n. 2413, le quali richiamano, in proposito, la necessità





di coordinare la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, ex art. 1421 c.c. coi principi della domanda e della disponibilità delle prove). La rilevazione *ex officio* della nullità negoziale, intesa come indicazione alle parti di tale vizio (Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243), esigeva dunque che la nullità stessa emergesse da dati già acquisiti al giudizio; le parti, difatti, possono spiegare una attività probatoria in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, a sostegno di una domanda di nullità contrattuale, all'esito della rilevazione ufficiosa della nullità: non possono invece pretendere di superare le barriere preclusive che regolano l'attività istruttoria, in mancanza di una previa rilevazione ufficiosa di tale nullità (Cass. 30 settembre 2020, n. 20870).

Ciò posto, se è vero che, a norma dell'art. 9, comma 3, l. n. 192/1998, il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo, la ricorrente non ha spiegato alcunché quanto alle ragioni che avrebbero consentito il rilievo d'ufficio della predetta nullità: l'istante non ha chiarito, cioè, da quali elementi del corredo processuale il Giudice del merito avrebbe dovuto ricavare che la transazione integrasse il patto attraverso cui si realizzava l'abuso di dipendenza economica (intesa come situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi: art. 9 cit., comma 1). Non è qui in discussione il tema dell'astratta configurabilità del concorso, nella medesima situazione fattuale, dei due illeciti rappresentati, rispettivamente, dall'abuso di posizione dominante e dell'abuso di dipendenza economica: si fa piuttosto questione dell'emersione processuale del dato che avrebbe consentito al Tribunale di ravvisare nella transazione il patto attraverso cui la seconda figura trovava concreta espressione. In tal senso, il motivo di ricorso risulta carente della necessaria specificità, essendo mancante della rappresentazione di quanto è necessario per valutare, nella presente sede, se la





rilevazione officiosa del vizio, invocata dalla ricorrente, potesse trovare attuazione.

3. — Il ricorso va dichiarato dunque inammissibile.
4. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 22 settembre 2022.

Il Presidente

(dott. Francesco Antonio Genovese)

